



BANDO DI CONCORSO

per l'erogazione di

– **ASSEGNI DI FREQUENZA**

*in favore di orfani ed equiparati di iscritti alla Gestione
magistrale;*

– **CONTRIBUTI FORMATIVI**

*in favore di figli o orfani ed equiparati di iscritti alla
Gestione magistrale, portatori di handicap*

ANNO 2023

Risultati dell'anno scolastico 2022-2023

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso “Avvisi, bandi e fatturazione” → “Welfare, assistenza e mutualità” → “Bandi e Avvisi Credito e Welfare” → “Bandi” → “Esplora Bandi”.

Saranno inoltre pubblicate notizie sui social network dell’Istituto.

INDICE

Premessa

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio

Art. 7 Attribuzione del beneficio

Art. 8 Graduatorie

Art. 9 Accertamenti e sanzioni

Art. 10 Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

Art. 11 Responsabile del procedimento

Art. 12 Note informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre figure distinte: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il **titolare** del diritto è il dipendente o il pensionato iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale, vivente o deceduto, che genera il diritto alla prestazione (dante causa).
3. Il **beneficiario** è lo studente, per il quale è richiesta la prestazione, individuato tra i seguenti soggetti.
 - a) Per gli **assegni di frequenza**:
 - i. gli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o categorie equiparate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) Per i **contributi formativi**:
 - i. i figli di iscritto portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, fino al compimento del 26° anno di età;
 - ii. gli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o categorie equiparate, portatori di handicap ai sensi della vigente legislazione in materia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, fino al compimento del 26° anno di età.Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati nell'anno scolastico 2022/2023 e per un periodo non inferiore ai sei mesi.
Sono equiparati agli orfani, i figli non riconosciuti dall'altro genitore ovvero orfani dell'altro genitore;
4. Il **richiedente** è colui che può presentare la domanda di partecipazione al concorso ed è individuato tra uno dei seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - d) il tutore del beneficiario del diritto.

Articolo 2 - Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per l'anno scolastico 2022/2023, un concorso per il conferimento di:
 - **85 assegni di frequenza** in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a);

- **170 contributi formativi** in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b).

Articolo 3 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Per poter accedere alla prestazione "**Assegni di frequenza**" i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza, nell'anno scolastico 2022/2023, di asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda);
 - b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a), c) e d);
 - c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
2. Per poter accedere alla prestazione "**Contributi formativi**" i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza, nell'anno scolastico 2022/2023, di asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (queste ultime fino alla classe seconda), scuole di formazione e scuole speciali propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo;
 - b) essere a carico fiscale del richiedente la prestazione nei casi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a), c) e d);
 - c) non usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente, di valore pari o superiore al 50% dell'importo del beneficio messo a concorso.
 - d) il beneficio è **incompatibile** con quello relativo al Bando di Concorso INPS "Supermedia 2023" per l'anno scolastico 2022-2023.
3. Gli Assegni di frequenza e i Contributi formativi non sono cumulabili tra loro.

Articolo 4 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione ""Assistenza"" del sito www.inps.it (in alto nella home page).

Articolo 5 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione **prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso**, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'*ISEE ordinario* oppure dell'*ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2023. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2023, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema **non rilevi la presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica** alla data di inoltro della domanda verrà presa in considerazione, al fine della quantificazione del beneficio, la **classe di indicatore ISEE massima** indicata nella tabella di riferimento. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando. Il sistema, inoltre, **non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica presentata con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda** di partecipazione al concorso, anche **se valida e anche se presentata entro la data di scadenza del bando**.
4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione che andrà verificata a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del nuovo portale www.inps.it inserendo nel motore di ricerca "**Portale Unico ISEE**" e cliccando sul tasto "Approfondisci" in corrispondenza della voce "**Online il nuovo Portale unico ISEE**".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso - Termini e modalità di invio

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 4, esclusivamente online, pena l'improcedibilità della stessa, con le seguenti modalità: digitare le parole "Portale prestazioni welfare" nel motore di ricerca del sito www.inps.it, cliccare su "Approfondisci" e quindi su "Accedi all'area tematica" per presentare la domanda; in alternativa è possibile autenticarsi accedendo alla propria area riservata e procedere con le stesse modalità di ricerca sopra descritte. All'interno del Portale, cliccare su "Vai a gestione domanda"; sulla scheda "Presentazione domanda", cliccare "Utilizza il servizio" e, infine, selezionare la prestazione Contributi formativi Enam" oppure "Assegni di frequenza ENAM" a seconda della prestazione per cui si intende presentare la domanda.
2. Nel caso sia presente più di un potenziale beneficiario all'interno dello stesso nucleo familiare, è necessario che il richiedente faccia pervenire per ciascuno di essi, una propria domanda di partecipazione.
3. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano o della carta prepagata senza limiti di importo abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione. Non sono validi Iban di libretti postali.
4. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata.
5. Nel caso di due o più domande presentate da parte di richiedenti diversi in favore del medesimo studente beneficiario verrà istruita l'ultima domanda valida presentata.
6. L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica: l'accettazione della domanda o il rigetto, con l'invito a presentare richiesta di riesame in procedura per modificare i dati ovvero integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti. Le informazioni richieste potranno essere modificate o integrate entro 6 giorni dalla scadenza del bando (quindi **entro il 5 Gennaio 2024**) con la funzione "modifica dati per riesame" decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati.
7. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 9 del presente bando.
8. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari

strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/PIN/CIE/ CNS o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

9. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del presente bando, **dalle ore 12,00 del 24 novembre 2023 fino alle ore 12.00 del 30 dicembre 2023.**

Articolo 7 - Attribuzione del beneficio

1. L'importo dell'**assegno di frequenza** è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario, secondo la seguente tabella:

Valore ISEE	Importo
Fino a 21.000,00 euro	850,00 euro
Oltre 21.000,00 euro	600,00 euro

2. L'importo del **contributo formativo** è calcolato in base al valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il beneficiario ed è differenziato secondo le tabelle e i criteri di seguito indicati:

- a) per la frequenza di asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado (quest'ultima fino alla frequenza del secondo anno):

Valore ISEE	Importo
Fino a 21.000,00 euro	850,00 euro
Oltre 21.000,00 euro	600,00 euro

- b) per la frequenza di scuole di formazione post-obbligo e scuole speciali e propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo:

Valore ISEE	Importo
Fino a 21.000,00 euro	1.000,00 euro
Oltre 21.000,00 euro	800,00 euro

3. I contributi formativi sono alternativi agli assegni di frequenza e possono essere richiesti soltanto in favore del portatore di handicap non orfano o equiparato.

4. Per le scuole speciali e propedeutiche all'inserimento socio-lavorativo, non essendo prevista un'analogha prestazione per gli assegni di frequenza, la richiesta può essere presentata anche in favore dell'orfano di iscritto o equiparato, portatore di handicap.

Articolo 8 - Graduatorie

1. Le graduatorie sono redatte, attraverso una procedura informatizzata, su valori crescenti di indicatore ISEE, relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
2. A parità di valore ISEE verrà data la priorità al beneficiario più giovane.
3. In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2023 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, **i concorrenti verranno posposti a coloro che hanno presentato la predetta DSU e tra di loro graduati dando la priorità al beneficiario più giovane.**
4. Data la particolare tipologia di beneficiari della prestazione in esame, non si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie di cui al comma 1, bensì l'esito e la posizione in graduatoria saranno visualizzabili in procedura nella sezione Graduatoria de 'Le mie domande'.

Articolo 9 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite.

4. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'invalidità civile sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

Articolo 10 - Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale Inps competente in relazione alla residenza del richiedente.

Articolo 12 - Note informative

1. Sul sito www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 23 novembre 2023

f.to in originale

Il Direttore centrale

Stefano Ugo Quaranta